



- 1. Contratto di locazione per immobili utilizzati da enti non commerciali**
- 2. Contratti di lavoro negli enti non commerciali**
- 3. Contratto di sponsorizzazione per enti non commerciali**
- 4. Adempimenti mese di NOVEMBRE**

1. Contratto di locazione per immobili utilizzati da enti non commerciali

Nel caso di locali o palestre dati in locazione ad associazioni, circoli ricreativi, ONLUS o associazioni sportive dilettantistiche, non si applica il contratto di locazione abitativa, ma quello di locazione commerciale.

Il contratto di locazione commerciale è un sottoinsieme del più generico contratto di locazione, che è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. Anche al contratto di locazione commerciale andrà quindi applicata la disciplina generale prevista dal codice civile, ove non derogata.

Secondo tale disciplina generale, le principali obbligazioni del locatore sono:

- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- mantenere la cosa locata in stato da servire l'uso convenuto;
- garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione.

Invece, le principali obbligazioni del conduttore sono:

- prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto;
- dare il corrispettivo della locazione nei termini pattuiti.

Il contratto di locazione commerciale andrà sempre redatto per iscritto e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, per tutelare al meglio i diritti delle parti del contratto. La locazione commerciale è disciplinata dalla legge 392\1978.

A tale regolamentazione sono soggette le locazioni relative ad aree nude e quelle stipulate per attività transitorie o stagionali, ed anche i contratti relativi ad immobili adibiti a attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche.



2. Contratti di lavoro negli enti non commerciali

Nelle ASD, oltre ai compensi erogati ad allenatori, atleti e dirigenti che seguono la disciplina agevolata e ai rimborsi spese (che devono essere opportunamente documentati), è possibile assumere lavoratori dipendenti per svolgere alcune attività.

Occorre comunque tenere sempre presente che, in seno all'associazione, il lavoro volontario o retribuito in maniera forfettaria deve comunque essere preponderante rispetto al lavoro stipendiato.

Si possono configurare le seguenti tipologie di assunzioni assimilabili ai contratti di lavoro standard e quindi soggetti a tutti gli adempimenti propri dei contratti di lavoro:

- A. contratto di lavoro subordinato o di lavoro dipendente**
- B. contratto a progetto o parasubordinato:** utilizzato per la realizzazione di una attività o di un risultato specifico. Il lavoratore non è soggetto ad un vincolo gerarchico, nè a precisi orari di lavoro. Anche i compensi percepiti dal lavoratore a progetto sono soggetti alla gestione separata dell'INPS.
- C. rapporto di lavoro occasionale:** E' la tipologia più usata dalle associazioni. Trattasi di lavoro autonomo esercitato in modo non continuativo e non abituale, di durata non superiore a 30 giorni per anno solare. I corrispettivi ricevuti come retribuzione per questo tipo di rapporto rientrano nella categoria fiscale dei redditi diversi e, se sono superiori ai 5.000 euro annui, il lavoratore dovrà iscriversi alla gestione separata dell'INPS.
- D. voucher per lavoro accessorio o saltuario:** possono essere utilizzati per pagare garantiscono la copertura previdenziale e assicurativa a favore del lavoratore e possono essere utilizzati dall'associazione per remunerare fino a un limite di 5.000 euro annui ciascun lavoratore. Da considerare che tali buoni, possono essere utilizzati solo per alcune attività lavorative (tra cui attività in manifestazioni di solidarietà o culturali) e solo per pagare determinati soggetti: studenti, pensionati, cassaintegrati o disoccupati, lavoratori part-time.

In alternativa alle tipologie di cui ai punti **A - B - C - D** l'associazione potrà avvalersi di professionisti o lavoratori autonomi, che non fanno parte del personale dell'associazione. In tal caso il lavoratore autonomo presenterà all'associazione regolare fattura.

Sulla scelta della tipologia di remunerazione delibera il Consiglio Direttivo, organo competente in materia economica-finanziaria.

3. Contratto di sponsorizzazione per enti non commerciali

Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come contratto con il quale una parte, detta sponsor, si obbliga ad una prestazione pecuniaria o all'attribuzione di una cosa nei confronti di un'altra parte, detta sponsorizzato, la quale si obbliga divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie manifestazioni della propria attività o anche modificare la propria denominazione sociale assumendo quella dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione comprende quindi una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad acconsentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio un prodotto. Non è raro che il contratto preveda che lo sponsor tenga determinati comportamenti a favore del marchio oggetto del contratto.



Il contratto di sponsorizzazione è quindi uno strumento pubblicitario indiretto, ossia uno strumento di marketing che vuole raggiungere il pubblico di un dato evento per promuovere la vendita di prodotti e servizi. La peculiarità del contratto di sponsorizzazione risiede nelle legame che si instaura tra la notorietà di un marchio commerciale e l'attività dello sponsorizzato al fine di ottenere un ritorno pubblicitario.

Il contratto di sponsorizzazione è un tipico contratto d'impresa, cioè un contratto che presuppone la presenza di un'organizzazione imprenditoriale, dato che la diffusione pubblicitaria viene considerata attività strumentale di un'impresa. Tramite questo contratto si commercializza, con diritto di esclusiva, il nome e l'immagine di una persona, di un gruppo di persone, di un club, di un evento o di un'attività. Solitamente nel contratto di sponsorizzazione il ruolo di sponsor è svolto da una società commerciale, ma spesso anche da enti a struttura associativa, enti pubblici o da istituti bancari, consorzi d'impresе. Lo sponsor rimane del tutto estraneo all'attività del soggetto o dell'ente sponsorizzato che è libero di organizzarsi autonomamente. E' quindi da escludersi ogni responsabilità dello sponsor, a titolo contrattuale o extra contrattuale, inerente l'organizzazione dell'attività del soggetto sponsorizzato. Invece può sussistere una responsabilità quando i danni derivano da materiali forniti dallo sponsor che mostrino un cattivo funzionamento o si rivelino pericolose, perché in tal caso si configura a carico dello sponsor un concorso di responsabilità.

I principali tipi di sponsorizzazione sono:

- la sponsorizzazione in esclusiva, in cui lo sponsor è l'unico sostenitore dello sponsorizzato;
- la sponsorizzazione tecnico sportiva, che impone lo sponsor l'obbligo di fornire beni, attrezzature, impianti, sotto forma di cessione o a concederli per un tempo determinato;
- lo sponsor secondario, che vede garantito il diritto di esclusiva in relazione ad una categoria merceologica, come ad esempio il "fornitore ufficiale". Si differenzia dallo sponsor tecnico in quanto i prodotti pubblicizzati possono essere utilizzati in occasione dell'attività sportiva ma non sono indispensabili per lo svolgimento di essa.

Dal momento che il contratto di sponsorizzazione non è disciplinato dalla legge, per esso non è prevista alcuna forma determinata e quindi non deve essere redatto necessariamente in forma scritta. La forma più usata risulta essere scrittura privata, che comunque soddisfa le esigenze probatorie sull'accordo contrattuale, determinando un preciso e articolato regolamento e prestazioni.



4. Adempimenti mese di novembre

15 Novembre

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente;

16 Novembre

- versamento IVA mensile del mese di Settembre;
- versamento IVA 3° trimestre per chi ha optato per la Legge 398/91;
- versamento ritenute d'acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti € 7500;
- versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti (co.co.pro.) ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito netto (6.250 € il lordo) nel corso di un anno solare;

31 Novembre

- II° Acconto imposte per gli enti con esercizio dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.